



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Aosta, 3 dicembre 2004

A TUTTE LE IMPRESE
A TUTTI I CONSULENTI

OGGETTO : TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
Accordo Nazionale 10 novembre 2004.

Secondo quanto disposto dall'Allegato 24 al verbale di Accordo 20 maggio 2004 per il rinnovo del C.C.N.L., le Parti Sociali hanno siglato l'Accordo 10 novembre 2004 in base al quale, a far data dal **1° novembre 2004**, le procedure per il riconoscimento della prestazione per i primi tre giorni di Carenza infortunio sono state assimilate a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere.

L'impresa dovrà quindi provvedere ad integrare in busta paga all'operaio il trattamento economico a partire dal **primo** giorno di infortunio (primo giorno di completa assenza del lavoratore dal cantiere), utilizzando il coefficiente 0,2538. Tale importo, verrà poi rimborsato all'impresa stessa dalla Cassa Edile come precedentemente previsto per il periodo dal 4° giorno in poi.

L'impresa, per il giorno dell'infortunio erogherà la percentuale del 4.95% per i riposi annui di cui all'art. 5 al 100%. Per il 1°, 2° e 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio l'impresa stessa pagherà invece il 60% dei riposi annui pari al 2,97% come precedentemente veniva erogato dal 4° giorno in poi.

Vi trasmettiamo quindi le nuove tabelle del trattamento economico giornaliero da corrispondere ad ogni singola categoria a partire **dal 01 novembre 2004** in sostituzione di quelle inviate nel maggio 2004 e l'Accordo di cui sopra. Si ricorda inoltre che dette tabelle avranno validità fino al 28 febbraio 2005, salvo diverse disposizioni in merito, ovvero fino alla scadenza della parte economica del contratto vigente.

Si rammenta inoltre che tutta la modulistica della scrivente Cassa Edile è a disposizione sul sito www.cassaedileaosta.it

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
Ezio COLLIARD



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Valle d'Aosta

**Trattamento economico erogato dall'Impresa in caso di
MALATTIA, INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE**

Retribuzione oraria di riferimento dal 01/11/2004

OPERAI	4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
Paga Base	4,35	4,04	3,63	3,10
Indennità Territoriale di Settore	0,68	0,64	0,59	0,53
Elemento Economico Territoriale	0,61	0,57	0,51	0,43
Indennità di contingenza	3,01	3,00	2,99	2,96
Totale orario operai:	8,65	8,25	7,72	7,02

MALATTIA		Totale giornaliero:			
		4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
1°, 2°, 3° giorno - Carenza	per 40 ore settimanali	31,68	30,20	28,27	25,73
Fino a 7 giorni	per 50 ore settimanali	39,60	37,76	35,34	32,16
Coeff. 0,5495	per 60 ore settimanali	47,53	45,31	42,41	38,60
.....					
1°, 2°, 3° giorno - Carenza	per 40 ore settimanali	46,09	43,94	41,13	37,43
Da 8 a 14 giorni	per 50 ore settimanali	57,62	54,93	51,42	46,80
Coeff. 0,7995	per 60 ore settimanali	69,15	65,92	61,71	56,16
.....					
1°, 2°, 3° giorno - Carenza	per 40 ore settimanali	60,51	57,69	54,00	49,14
Superiore a 14 giorni	per 50 ore settimanali	75,64	72,11	67,50	61,43
Coeff. 1,0495	per 60 ore settimanali	90,77	86,54	81,00	73,72
.....					
Dal 4° al 20° giorno	per 40 ore settimanali	21,88	20,86	19,53	17,77
(giorni indennizzati INPS)	per 50 ore settimanali	27,35	26,08	24,41	22,21
Coeff. 0,3795	per 60 ore settimanali	32,82	31,29	29,29	26,66
.....					
Dal 21° al 180° giorno	per 40 ore settimanali	9,02	8,60	8,05	7,33
(giorni indennizzati INPS)	per 50 ore settimanali	11,28	10,75	10,07	9,16
Coeff. 0,1565	per 60 ore settimanali	13,54	12,90	12,08	10,99
.....					
Dal 181° al compim. 12° mese	per 40 ore settimanali	31,68	30,20	28,27	25,73
(giorni NON indennizzati INPS)	per 50 ore settimanali	39,60	37,76	35,34	32,16
Coeff. 0,5495	per 60 ore settimanali	47,53	45,31	42,41	38,60

INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE		Totale giornaliero:			
		4° livello	3° livello	2° livello	1° livello
Dal 1° al 90° giorno	per 40 ore settimanali	12,54	11,96	11,19	10,19
Coeff. 0,2538	per 50 ore settimanali	15,68	14,95	13,99	12,73
	per 60 ore settimanali	18,81	17,94	16,79	15,28
.....					
Dal 91° giorno alla guarigione	per 40 ore settimanali	2,84	2,70	2,53	2,30
Coeff. 0,0574	per 50 ore settimanali	3,55	3,38	3,16	2,88
	per 60 ore settimanali	4,26	4,06	3,80	3,46

MALATTIA

Ore settimanali 40 : 6 = 6,666 ore giornaliere
Ore settimanali 50 : 6 = 8,333 ore giornaliere
Ore settimanali 60 : 6 = 10,000 ore giornaliere

INFORTUNIO

Ore settimanali 40 : 7 = 5,714 ore giornaliere
Ore settimanali 50 : 7 = 7,142 ore giornaliere
Ore settimanali 60 : 7 = 8,571 ore giornaliere



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Valle d'Aosta

Trattamento economico erogato dall'Impresa in caso di MALATTIA, INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE

Retribuzione oraria di riferimento dal 01/11/2004

APPRENDISTI

Paga Base	3,63
Indennità Territoriale di Settore	0,59
Elemento Economico Territoriale	0,51
Indennità di contingenza	2,99
Totale orario apprendisti:	7,72

1° sem. 60%	4,63
2° sem. 65%	5,02
3° sem. 70%	5,40

4° sem. 75%	5,79
5° sem. 80%	6,18
6°, 7° e 8° sem. 85%	6,56

MALATTIA		per 40 ore settimanali = 6,666 ore giornaliere						Totale giornaliero:
1°, 2°, 3° giorno - Carenza		1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6,7,8° sem.	
Fino a 7 giorni- Coeff. 0,5495		16,97	18,38	19,79	21,21	22,62	24,04	
Superiore a 7 giorni- Coeff. 0,7995		24,69	26,74	28,80	30,86	32,91	34,97	

Dal 4° giorno- Coeff. 0,5495								
(giorni NON indennizzati INPS)		16,97	18,38	19,79	21,21	22,62	24,04	

INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE		per 40 ore settimanali = 5,714 ore giornaliere						Totale giornaliero:
		1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6,7,8° sem.	
Dal 1° al 90° giorno- Coeff. 0,2538		6,72	7,28	7,84	8,40	8,96	9,52	

Dal 91° giorno/guarigione- Coeff. 0,0574		1,52	1,65	1,77	1,90	2,03	2,15	

CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO

Paga base	3,10
Indennità di contingenza	2,96
Totale orario formazione lavoro:	6,06

MALATTIA		per 40 ore settimanali = 6,666 ore giornaliere		Totale giornaliero:
1°, 2°, 3° giorno - Carenza				
Fino a 7 giorni - Coeff. 0,5495			22,20	

1°, 2°, 3° giorno - Carenza				
Da 8 a 14 giorni - Coeff. 0,7995			32,30	

1°, 2°, 3° giorno - Carenza				
Superiore a 14 giorni- Coeff. 1,0495			42,40	

Dal 4° al 20° giorno - Coeff. 0,3795				
(giorni indennizzati INPS)			15,33	

Dal 21° al 180° giorno- Coeff. 0,1565				
(giorni indennizzati INPS)			6,32	

Dal 181° al compim.12° mese- Coeff. 0,5495				
(giorni NON indennizzati INPS)			22,20	

INFORTUNIO e MAL. PROFESSIONALE		per 40 ore settimanali = 5,714 ore giornaliere		Totale giornaliero:
Dal 1° al 90° giorno				
Coeff. 0,2538			8,79	

dal 91° giorno/guarigione				
Coeff. 0,0574			1,99	

Per i contratti di inserimento vedi Allegato
20 del CCNL del 20/05/2004.

Addì 10 novembre 2004, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

- visto quanto disposto dall'allegato 24 al verbale di accordo del 20 maggio 2004;
- considerato che la nuova prestazione per i periodi di carenza Inail è posta a carico delle Casse Edili;
- ritenendo opportuno, peraltro, assimilare le procedure per il riconoscimento della prestazione a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere

si concorda quanto segue.

1. Il settimo comma dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro è modificato come segue.

"Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi 0,0574".

2. Il penultimo comma dell'art. 28 del ccnl è modificato come segue

"Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%). "

3. In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte della Cassa Edile all'impresa, il terzo comma dell'allegato L) al ccnl è modificato come segue:

"Malattia

OMISSIS



Infortunio e malattia professionale

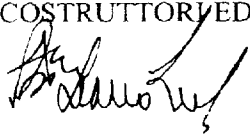
- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045".

4. Le modifiche sopra indicate entrano in vigore dal 1° novembre 2004.

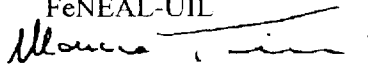
5. Il presente accordo sostituisce le eventuali prestazioni delle Casse Edili erogate allo stesso titolo a livello locale.

Letto, confermato e sottoscritto.

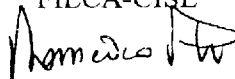
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FeNEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

